



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Piazza Matteotti
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924/45553 – 0924/932573
Dirigente: Giuseppe Barresi
E-mail gbarresi@comune.castelvetro.tp.it



V SETTORE
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
E
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO – MARINELLA
DI SELINUNTE - Luglio – Settembre 2017.**

Ordinanza dirigenziale n. 136 del 29 giugno 2017
IL DIRIGENTE DELEGATO

(provvedimento n. 109 del 21 giugno 2017)

PREMESSO:

Che l'art. 3 comma I, n. 54, del Codice della Strada definisce la Zona a Traffico Limitato come "l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";

Che l'art. 7, comma IX, del Codice della Strada stabilisce che i Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Rilevato che, con l'approssimarsi della stagione estiva, il territorio di Marinella di Selinunte è regolarmente caratterizzato da un afflusso notevole di persone residenti in Castelvetro e nella Valle del Belice, nonché da un incremento eccezionale della presenza turistica;

Verificata, sulla base dei dati riferiti, l'esistenza di una notevole concentrazione di persone che, nelle ore serali e notturne, affollano la frazione di Marinella di Selinunte e le attività commerciali site nelle uniche vie di transito della località in parola con particolare riferimento alla Piazza Efebo, alla Via Marco Polo, alla Via Pigafetta, alla Via Scalo di Bruca, alla Piazza Empedocle e al primo tratto della Via del Cantone;

Accertata la necessità di istituire la zona a traffico limitato nella frazione di **Marinella di Selinunte**, per rendere più ordinata e funzionale la circolazione nella citata frazione al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di serenità e riposo dei cittadini residenti e dimoranti nonché degli ospiti delle strutture alberghiere ubicate lungo le Vie interessate alla limitazione all'accesso e soprattutto al fine di garantire la sicurezza delle famiglie con bambini frequentanti le su indicate Vie e Piazze;

Ritenuto, inoltre, necessario dettare disposizioni per il rilascio dei permessi in deroga alla vigente Ordinanza riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada;

Visto l'art. 107 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

1. **Istituire la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte, dalle ore 21.30 alle ore 01.30, a decorrere da sabato 01 luglio 2017 a domenica 10 settembre 2017 nella Vie e Piazze di seguito indicate: Via Caboto (dall'intersezione con il Piazzale delle Metope) Via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle, nella Via del Cantone fino al civico 53, Piazzale Efebo, Via Marco Polo e Via Pigafetta fino al civico 96.**
2. **Autorizzare** l'accesso e la circolazione in deroga dei veicoli di seguito specificamente indicati:
 - veicoli delle Forze dell'Ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
 - Ambulanze;
 - veicoli di proprietà del Comune di Castelvetro e degli Enti Pubblici utilizzati per i servizi di pronto intervento;
 - veicoli muniti di contrassegno ed a servizio di persone invalide e veicoli utilizzati dai medici reperibili ed in visita domiciliare muniti di apposito contrassegno subordinando, comunque l'accesso alla esibizione del documento autorizzativo, con la precisazione che la mancata esposizione non consentirà l'esercizio della deroga e renderà, di fatto, illegittima la circolazione, assoggettando i veicoli alla stessa conseguenza dei veicoli non autorizzati;
 - i marinai/pescatori, muniti di regolare licenza, residenti nella frazione di Marinella di Selinunte nella fascia oraria in cui è stata istituita la Zona a Traffico Limitato sono autorizzati a raggiungere i natanti ormeggiati nel porticciolo percorrendo, con la massima cautela, in controsenso di marcia la Via del Cantone;
 - Autobus utilizzati dai turisti per raggiungere le strutture alberghiere ubicate nelle Vie interessate dalla ZTL solo per consentire il carico e lo scarico dei bagagli;
3. **Dare Atto** che tutti i provvedimenti precedenti in contrasto con la presente Ordinanza si intendono revocati e che tutte le autorizzazioni e/o permessi rilasciati negli anni precedenti sono privi di validità.

La presente ordinanza sarà resa operativa con l'apposizione di idonea segnaletica, atta a rendere note le predette prescrizioni agli utenti della strada, a cura della Polizia Municipale, a mezzo del personale assegnato a detto servizio.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it.

La presente sarà notificata alla Polizia Municipale, al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetro, alla Stazione ed alla Compagnia Carabinieri di Castelvetro per l'esecuzione.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada.



IL DIRIGENTE DELEGATO
F.TO VINCENZO BUCCIA